

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROSSANA MANCINO - Presidente -
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere-
- Dott. MARIA CASOLA - Consigliere-
- Dott. VALERIA PICCONE -Rel. Consigliere -
- Dott. LUCA ARIOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16516-2024 proposto da:

[redacted] [redacted] rappresentato e difeso [redacted]
dall'avvocato [redacted];

- *ricorrente* -

contro

[redacted]
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted];

2026
469

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 497/2024 del TRIBUNALE di FOGGIA,
depositata il 14/02/2024 R.G.N. 9943/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2026 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

Oggetto

R.G.N.16516/2024

Cron.

Rep.

Ud 29/01/2026

CC

- E' STATA
DISPOSTO D'UFFICIO
LA SEGUENTE
ANNOTAZIONE: IN
CASO DI
DIFFUSIONE
OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI
ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DI:



FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 14 febbraio 2024 n. 497, il Tribunale di Foggia in accoglimento dell'opposizione proposta dalla [REDACTED]

[REDACTED] respingeva la domanda proposta dall'attuale ricorrente con ricorso per ATPO per l'accertamento della riduzione della propria capacità lavorativa a meno di 1/3.

Il Tribunale accoglieva l'opposizione ex art. 445-bis comma 6 c.p.c., confermando l'accertamento già reso in sede di ATP dell'insussistenza del requisito sanitario.

Avverso la sentenza del Tribunale, il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto ricorso in cassazione, sulla base di tre motivi cui ha resistito la [REDACTED]

[REDACTED] con controricorso assistito da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. deducendo l'omissione da parte del Tribunale di motivazione quanto al mancato rinnovo dell'elaborato peritale.

2. Con il secondo motivo lamenta il ricorrente la violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c.

3. Deduce, il terzo motivo, la violazione dell'art. 1362 c.c. in rapporto all'art. 54 Regolamento Unico della Previdenza Forense, nonché dell'art. 112 c.p.c.

4. Il primo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per esigenze logico - sistematiche, non possono trovare accoglimento.

4.1. Va preliminarmente rilevato che questa Corte ha ripetutamente affermato che, in caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al



ricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d'altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020). Con riferimento alla dedotta omessa e contraddittoria motivazione, occorre rilevare, poi, che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte - formatasi in materia di ricorso straordinario - in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del



prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 3752 del 2021).

Nella specie la Corte, con motivazione in fatto non implausibile, ha dato conto delle ragioni a sostegno della condivisibilità delle conclusioni del CTU e tale valutazione deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.

4.2. Va, poi, rilevato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 1362 cod. civ., che l'interpretazione *de qua* è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, *ex plurimis*, Cass. n. 11254 del 2018).

4.3. Quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., occorre ribadire che, nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne abbia data il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, poiché l'interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità, va solo



effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge, sul punto, la decisione impugnata (fra le altre, Cass. n. 15603/2006; Cass. n. 7932/2012; Cass. n. 30684/2017).

Nella specie, non solo la motivazione è presente e ben chiara nel suo svolgimento ma parte ricorrente non deduce l'omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell'*iter* motivazionale in violazione di quanto statuito.

Si verte, allora, nell'ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità.

5. Passando ad esaminare il merito delle censure, giova sottolineare che attraverso l'esternazione di un mero dissenso diagnostico (che costituisce un'inammissibile critica al convincimento del giudice), le censure mirano ad una rivalutazione della decisione sulla complessiva vicenda sanitaria, che è incensurabile in cassazione, se non nei limiti dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. novellato.

Come già evidenziato, tale valutazione, integralmente di fatto, appare totalmente sottratta al sindacato di legittimità alla luce della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ.

6. Il secondo motivo è fondato.

Il motivo, dedotto nel rispetto degli oneri di autosufficienza, è fondato.

La sentenza impugnata non si confronta con le risultanze delle certificazioni mediche che la parte ha chiesto di produrre onde attestare un aggravamento delle infermità, come richiesto nell'apposita istanza formulata nel rispetto dell'art. 445-bis, comma 6, cit.

Essa è, pertanto, incorsa nei vizi denunciati. Il Giudice dell'opposizione ad ATP ha l'obbligo di misurarsi con tutti i motivi di



contestazione (v. in argomento, più diffusamente, Cass. n. 7264/2025), ferma restando la discrezionalità di procedere o meno alla rinnovazione della consulenza tecnica, ove, quale *peritus peritorum*, si faccia carico di confutare i rilievi critici avanzati, senza l'ausilio del consulente.

Egli è, però, tenuto a valutare tutte le malattie, benché sopravvenute nel corso del giudizio, come imposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel giudizio ex art. 445-bis c.p.c. (tra le tante, Cass. n. 16184/2025; Cass. nn. 32157 e 1770 del 2021; Cass. nn. 30860 e 14488 del 2019).

La pronuncia del Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio per cui il Giudice dell'opposizione deve pronunciare sull'intera *res litigiosa* e non può limitare l'indagine ai motivi di opposizione (Cass. n. 3377 del 2019 e successive ordinanze conformi: tra le tante, Cass. n. 31010 del 2022; in ult. Cass. n.5100 del 2025).

In conclusione, il secondo motivo deve essere accolto, respinti gli altri.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Foggia che, in persona di un diverso magistrato, farà applicazione dei principi qui ribaditi. Il Giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti della parte ricorrente, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e



rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 29 gennaio 2026.

La Presidente
Rossana Mancino



Oscuramento disposto

Numero registro generale 16516/2024

Numero sezionale 469/2026

Numero di raccolta generale 3429/2026

Data pubblicazione 16/02/2026

